

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1232 del 14/03/2019
Oggetto	PROC. RA01A1878/08RN01 - COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SANTERNO DITTA: VALGIMIGLI CLAUDIO - USO IRRIGAZIONE AGRICOLA (TRATTAMENTI) RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PREFERENZIALE CON DIMINUZIONE DI PRELIEVO E VARIAZIONE USO DELLA RISORSA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1280 del 13/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA01A1878/08RN01
COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' SANTERNO
DITTA: VALGIMIGLI CLAUDIO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA (TRATTAMENTI)
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA PREFERENZIALE CON DIMINUZIONE DI
PRELIEVO E VARIAZIONE USO DELLA RISORSA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura, ora Servizio, Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 18158 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Ravenna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta Valgimigli Claudio CF VLGCLD62T14H199T, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 900 mc, mediante un pozzo ubicato in comune di Ravenna, con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA01A1878, (codice Risorsa RAA5659) ad uso igienico ed assimilati (allevamento) ed irrigazione agricola;
- al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;

PRESO ATTO:

- dell'istanza di rinnovo della suddetta concessione, presentata dal legale

rappresentante della ditta Valgimigli Claudio CF VLGCLD62T14H199T, (proprietaria dei terreni) per uso igienico ed assimilati (zootecnico) pervenuta in data 28/12/2007 e registrata al protocollo regionale con il n. PG/2008/7372 del 09/01/2008 per un prelievo diminuito di di circa 247 mc/a complessivi;

- della nota protocollo regionale n. PG/2012/123712 in data 17/05/2012 con cui si conferma l'intenzione al prelievo chiarendo che il prelievo richiesto è destinato al solo uso agricolo a partire dal 01/01/2012;
- della nota protocollo regionale n. PG/2014/282038 in data 31/07/2014 con cui si trasmette nuova relazione tecnica per il prelievo destinato al solo uso agricolo (trattamenti fitosanitari) con prelievo annuo ridotto a 60 mc;
- della nota protocollo Arpae n. PGRA/2016/5260 in data 05/05/2016 con cui si trasmette la relazione idrogeologica per il prelievo oggetto di rinnovo;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo della concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che il prelievo dal pozzo RAA5659 verrà effettuato con le seguenti modalità:

- il prelievo avviene con elettropompa sommersa di potenza di 1,5 kW e portata massima stimata di circa 0,50 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a 60 mc/a;
- il pozzo ha una profondità di 100 metri ed un diametro di 100 mm;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente per l'uso richiesto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di Parchi o zone protette e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 192 del 29/06/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota registrata al protocollo Arpae con il n. PGRA/2016/6757 del 13/06/2016 con cui la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:
 1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. Di operare in funzione del maggiore risparmio idrico;
 3. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e dell'avampozzo;
- della nota registrata al protocollo Arpae col n. PGRA/2016/9367 in data 01/08/2016 con cui l'Autorità dei Bacini regionali Romagnoli giudica il prelievo richiesto ammissibile;
- della nota registrata al protocollo Arpae col n. PGRA/2017/14656 in data 06/11/2017 con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna comunica che il punto di

prelievo richiesto è all'interno dell'areale servito dall'impianto provvisorio di Ammonite, con fornitura idrica limitata alla stagione irrigua;

- della nota registrata al protocollo ArpaE col n. PGRA/2017/15697 in data 28/11/2017 con cui il Tecnico incaricato della ditta Valgimigli trasmette relazione tecnica integrativa da cui si evince che il solo periodo irriguo non è sufficiente a coprire le esigenze ambientali e che l'acqua fornita dal consorzio è a notevole distanza dal punto di utilizzo;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

ACCERTATA:

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricadono nel corpo idrico:
 - 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore
 - STATO quantitativo SQUAS: BUONO
 - STATO qualitativo SCAS: BUONOCorpo idrico non a rischio
- la compatibilità della richiesta ad uso irrigazione agricola (trattamenti) per un fabbisogno complessivo di 60 mc con forte diminuzione rispetto ai 900 mc originariamente concessi;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola (trattamenti) alla ditta Valgimigli Claudio CF VLGCLD62T14H199T, con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) comma 1 dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di ArpaE;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, con cambio di uso e diminuzione delle quantità prelevate alla ditta Valgimigli Claudio CF VLGCLD62T14H199T, la concessione ordinaria proc. RA01A1878/08RN01, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Ravenna, da esercitarsi tramite un pozzo in loc. Santerno, via Mantraversa n. 7, distinto al foglio 21, mapp. 301 ad uso irrigazione agricola (trattamenti);
2. di stabilire la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,50, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 60, nel rispetto delle

- modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
 4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
 5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone complessivo riferito al periodo dal 2018 al 2027 che risulta essere pari ad **€ 121,00**, salvo conguaglio, dando atto che tale importo dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
 6. che per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo relativo al canone dovuto oltre al versamento del deposito cauzionale;
 7. di fissare l'importo di **€ 113,30** (€ 250,00 - € 136,70 importo già versato) quale integrazione al deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
 8. di dare atto che sono state versate data 13/11/2007 le spese di istruttoria pari ad euro 166,00 per il rinnovo della concessione ordinaria;
 9. di dare atto che, ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
 10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 12. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
 13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 14. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso irrigazione agricola (trattamenti), rilasciata alla Ditta Valgimigli Claudio CF VLGCLD62T14H199T Procedimento n. RA01A1878/08RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea, dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, avviene mediante un pozzo ubicato nel comune di Ravenna avente le seguenti caratteristiche:

- Pozzo 1 (codice risorsa RAA5659) in loc Santerno via Mantraversa n. 7, distinto al foglio 21, mapp. 301,
 - coordinate UTM*32 X: 745.154 Y: 925.849;
 - profondità di m 100;
 - diametro mm. 100;
 - il prelievo avviene con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,5 kW e portata massima stimata di circa 0,50 l/s;

La risorsa derivata è utilizzata ad uso irrigazione agricola (trattamenti).

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 0,50;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 60.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti dal pozzo, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Per la parte relativa al consumo umano, il concessionario dovrà regolarizzare le modalità di utilizzo contattando la competente AUSL e applicare le prescrizioni da questa impartite al fine del corretto uso della risorsa a questo scopo.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.**

Il **mancato rispetto** delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART.5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2027**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.